

**«GESTIONE SEPARATA» INPS
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023**

L'INPS ha comunicato le aliquote dei contributi e i valori relativi al minimale e al massimale del reddito erogato per il calcolo di quelli dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla «Gestione separata», ex art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995 (circolare 1/2/2023 n. 12).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE

Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/1995, non pensionati né titolari di partita IVA, è pari al 33% (art. 1, c. 79, legge n. 247/2007 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2018; API INDUSTRIA NOTIZIE nn. 14 e 15 del 2012).

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- **0,50%**, istituita (art. 59, c. 16, legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'art. 1, c. 788, della legge n. 296/2006;
- **0,22%**, disposta dall'art. 7 del d.m. 12/7/2007 per finanziare le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici durante i periodi di astensione dell'attività per maternità (messaggio n. 27090/2007 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007);
- **1,31%**, prevista dal nuovo art. 15, c. 15-quinquies, del d.lgs. n. 22/2015, introdotto dal c. 223 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, con il quale è stato stabilito l'obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “*pari a quella dovuta per la prestazione NASpl*”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'art. 50, c. 1, lett. c-bis), del **D.P.R. n. 917/1986**, di seguito **TUIR**), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Per ulteriori indicazioni si rinvia alla circolare n. 25/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/1995, per l'anno 2023 sono le seguenti:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL [*]	Totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

1B	SINDACO DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23[4]
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 - Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER PROFESSIONISTI

Per l'anno 2023 le aliquote previste per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati a altre forme di previdenza né pensionati**, sono:

- per invalidità, vecchiaia e superstiti, pari al **25%** (art. 1, c. 165, legge n. 232/2016);
- per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio n. 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007), pari allo **0,72%** (art. 59, c. 16, della legge n. 449/1997);
- per l'“indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa” (ISCRO), pari a **0,51%** (art. 1, c. 398, legge n. 178/2020).

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l'aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

SOGGETTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie**, per l'anno 2023, l'aliquota è confermata al **24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

TABELLE RIASSUNTIVE

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2023 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO**Aziende committenti**

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e **due terzi (2/3)**.

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico (per i datori privati).

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, **l'onere contributivo è a carico degli stessi** e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). L'acconto per l'anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2023.

COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2023

L'art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c. principio di cassa allargato); sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, di conseguenza, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022).

MASSIMALE E MINIMALE**Massimale annuale di reddito**

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale, che, per il 2023, è pari a € 113.520,00 (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995).

Minimale - Accredito contributivo

L'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito (art. 1, c. 3, legge n. 223/1990), pari, per l'anno 2023, a € 17.504,00.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.

[*] La DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi gli amministratori e i sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015, pp. 51-52). Ai fini del suo riconoscimento tali lavoratori:

- non devono essere pensionati;
- devono essere privi di partita IVA;
- devono essere disoccupati involontariamente; l'accesso alla DIS-COLL va quindi escluso in caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, c. 1, d.lgs. n. 22/2015);
- devono risultare disoccupati ex art. 1, c. 2, lettera c), d.lgs. n. 181/2000, avendo cioè sottoscritto, presso il competente Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa;
- devono avere versato almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra l'1 gennaio dell'anno solare precedente quello in cui è cessato il rapporto di collaborazione e la cessazione dello stesso;
- nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di collaborazione devono aver versato almeno una mensilità di contribuzione oppure avere un rapporto di durata pari, almeno, a un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari o superiore alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Da luglio 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data, la DIS-COLL è riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2017).